



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 112 del 22.03.2023

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: variazione importo RC Patrimoniale CIG Z8E3A47BBE.

Affidamento diretto per la polizza di responsabilità civile professionale e di tutela legale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 – Fornitore “In più Broker s.r.l.” - Polizza RC Patrimoniale con estensione alla Responsabilità Professionale dei Dipendenti Tecnici CIG: Z8E3A47BBE, Polizza Tutela Legale CIG: Z323A47C70

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il rinnovo del contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Visto il rinnovo del contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 06.02.2022;

Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto al rinnovo dell'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino al 31.12.2022;

Visto il decreto legge 11 gennaio 2023 n.3 che all'art. 3 c. 2 proroga l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila fino al 31.12.2023;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che per l'affidamento della fornitura in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Viste le Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, che, tra l'altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento diretto (...) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici”;

Premesso che questo Ufficio Speciale si occupa di procedure relative ad opere pubbliche d.lgs 50/2016 con relativo rischio in osservanza dei riferimenti normativi previsti dal Codice degli Appalti Pubblici e dai pronunciamenti della Corte dei Conti in materia di responsabilità per colpa lieve e per colpa grave delle Pubbliche Amministrazioni ovvero dei propri dipendenti;

Considerato che nell'interesse dell'Ufficio Speciale è opportuno la stipula di una polizza assicurativa in linea con le previsioni di legge in materia, al fine di elidere questi rischi, relativamente alle procedure relative agli appalti Pubblici;

Considerata la premessa, si è provveduto ad interrogare il mercato assicurativo per una Copertura di Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ente per “colpa lieve”, con l'estensione alla responsabilità civile professionale dei dipendenti (anche in avvalimento) che operano per conto dell'Ente stesso;

Considerato che è stato richiesto il preventivo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 a tre operatori che operano nel settore assicurativo (prot. USRA nr. 735/23-736/23-737/23 del 06.02.2023);

Esaminate le offerte economiche pervenute, prot n. 878 del 10.02.2023, prot n. 1304 del 28.02.2023, prot n. 1454 del 07.03.2023, è stata individuata la società “In Più Broker srl”, che propone la copertura della *Polizza RC Patrimoniale con estensione alla Responsabilità Professionale dei Dipendenti Tecnici* al prezzo complessivo di € 4.376,00 (quattromilatrecentosettantasei/00) e per la *Polizza Tutela Legale* € 12.219,91 (dodicimiladuecentodiciannove/91);

Richiamata l'accettazione del preventivo da parte di USRA avvenuta con nota diretta all'operatore economico, con prot. 1482 del 08.03.2023;

Richiamata la Determinazione n. 95 del 08.03.2023 avente per oggetto affidamento diretto per la polizza di responsabilità civile professionale e di tutela legale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 – Fornitore “In più Broker s.r.l.”;

Vista la comunicazione USRA prot n. 1567 del 13.03.2023 con la quale si chiedeva la retroattività di 2 anni per la polizza di responsabilità civile patrimoniale;

Preso atto del riscontro dell'operatore economico In più broker srl del 17.03.2023, con il quale è stato aggiornato il premio della polizza da € 4.376,00 a € 4.850,00, relativo al CIG **Z8E3A47BBE**;

Preso atto dell'accettazione del preventivo aggiornato con un adeguamento delle quotazioni, nota prot. USRA n. 1774 del 22.03.2023;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa i codici identificativi di gara per i due prodotto assicurativi sono i seguenti:

- Polizza RC Patrimoniale con estensione alla Responsabilità Professionale dei Dipendenti Tecnici CIG: Z8E3A47BBE
- Polizza Tutela Legale CIG: Z323A47C70

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno - spese di funzionamento anno 2023 - che presenta la necessaria disponibilità;

Premesso che in merito e specificatamente all'art. 3, comma 59, della Legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e s.m.i., secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza contabile, introduce importanti principi a tutela della sana e corretta gestione finanziaria. La norma citata stabilisce la nullità dei contratti di assicurazione con i quali gli enti pubblici assicurano i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. Si prevede, inoltre, che i contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria cessino di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. Infine, in caso di violazioni delle descritte disposizioni, è stabilito per l'amministrazione che ponga in essere o che proroga il contratto di assicurazione e per il beneficiario della copertura assicurativa, il rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Nei termini e con i limiti indicati è ammissibile che l'Ente stipuli una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni causati dagli amministratori e dipendenti con "colpa lieve". Occorre infine precisare che il divieto posto dall'art. 3, comma 59, della legge n. 244 del 2007 non incide sulla disciplina dettata dall'art. 86, 5° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, che prevede la possibilità per i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni ed i consorzi fra enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Vista la deliberazione n. 57/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia – riguardante l'ammissibilità di una polizza RC patrimoniale per danni derivanti da "Colpa lieve";

Considerato che la giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo. Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell'Ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave, per tale tipologia di danni è possibile ricorrere ad una copertura assicurativa a carico dell'erario, in cui l'assicurato ed il beneficiario sia l'Ente stesso. Tale assicurazione, con premio a carico dell'ente, del solo rischio derivante da atti o fatti dannosi posti in essere con "colpa lieve", tutela l'amministrazione dai danni che altrimenti rimarrebbero a totale carico della stessa, poiché, non ricorrendo in questi casi l'elemento soggettivo necessario per imputare l'addebito relativo all'amministratore o dipendente, non sarebbe data la possibilità di azione di rivalsa nei loro

confronti. Il soggetto garantito dall'assicurazione è in tal caso l'amministrazione e legittimamente è posto a suo carico il pagamento del relativo premio.

Ritenuto pertanto ammissibile e opportuno procedere alla copertura assicurativa che prevede il risarcimento a carico dell'USRA di danni causati dal Titolare o dipendenti con qualsiasi forma contrattuale per colpa lieve;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese si provvede a valere sulle risorse di cui al Contributo del Ministero dell'Interno per le spese di funzionamento dell'USRA, annualità 2023;
Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'impegno aggiuntivo del premio annuo lordo della copertura assicurativa per la Polizza RC Patrimoniale con estensione alla Responsabilità Professionale dei Dipendenti Tecnici, e per la Polizza Tutela Legale per le esigenze dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;
3. di prendere atto che l'oggetto del contratto consiste nel servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile e di tutela legale professionale;
4. di impegnare per il servizio affidato, per una durata di 12 mesi, l'importo complessivo come di seguito indicato:
 - Polizza RC Patrimoniale con estensione alla Responsabilità Professionale dei Dipendenti Tecnici al prezzo complessivo di € 4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta/00), CIG: Z8E3A47BBE;
 - Polizza Tutela Legale € 12.219,91 (dodicimiladuecentodiciannove/91), CIG: Z323A47C70;
5. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila si provvede a valere sui fondi stanziamento "Contributo Ministero Interno - Spese Funzionamento 2023";
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 22.03.2023

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

